

STATUTO

PERSONA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARINO RM VIA GAROFANO 17

Numero REA: RM - 1140170

Codice fiscale: 09103231008

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-07-2009 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"/Rogito 8859	
STATUTO	
della	
"PERSONA SERVICE	
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel	
Comune di Marino la Società cooperativa sociale denominata	
"Persona Service società cooperativa sociale".	
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
responsabilità limitata.	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
amministrativo succursali, agenzie e rappresentanze anche	
altrove. Compete a soci la decisione di istituire, modificare	
o sopprimere sedi secondarie.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il	
diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91.

Le attività riguarderanno la gestione di servizi sanitari, sociali, assistenziali e educativi rivolti ad anziani, minori, disabili fisici, psichici e sensoriali e ad ogni altra categoria di persone svantaggiate.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, intende cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della

	comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con	
	finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo -	
	grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il	
	socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma	
	o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo	
	sociale.	
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto	
	perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli	
	orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei	
	Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di	
	Federsolidarietà - Confcooperative e/o sue successive	
	modificazioni o integrazioni.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento	
	imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con	

	altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze	
	consortili e dei consorzi territoriali.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così	
	come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e	
	gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in	
	conto proprio o per conto terzi in appalto o convenzioni con	
	Consorti di Cooperative, Enti pubblici e privati in genere le	
	seguenti attività di tipo sanitario, sociale, assistenziale	
	ed educativo e, in dettaglio:	
	a) gestione di servizi di assistenza, socio sanitari ed	
	educativi per minori, anziani, disabili, malati,	
	indigenti, detenuti ed ex detenuti, alcolisti,	
	tossicodipendenti, immigrati e nomadi e soggetti in	
	condizione di svantaggio sociale;	
	b) attivazione di servizi domiciliari di assistenza,	
	sostegno e riabilitazione tanto presso la famiglia,	
	quanto presso la scuola o altre strutture di	
	accoglienza;	
	c) organizzazione di strutture di accoglienza residenziali	
	e semi-residenziali per persone anziane autosufficienti	
	e non, minori, disabili, soggetti in condizioni di	
	svantaggio nonché servizi integrati per residenze	
	protette ed RSA;	

	d) attivazione di servizi di riabilitazione, centri diurni	
	e residenziali di accoglienza e socializzazione;	
	e) servizi di assistenza psicoterapeutica,	
	psicodiagnostica medico specialistica nell'ambito di	
	strutture intermedie per il recupero e la	
	riabilitazione di soggetti portatori di disagio mentale;	
	f) attività di promozione e ricerca scientifica	
	nell'ambito del trattamento e della riabilitazione di	
	soggetti portatori di disagio mentale;	
	g) interventi di formazione nell'ambito della	
	organizzazione aziendale con particolare riferimento ai	
	trait d'union possibili tra mondo del lavoro e malattia	
	mentale;	
	h) centri diurni ed altre strutture con carattere di	
	animazione e finalizzate al miglioramento della qualità	
	della vita, nonché altre iniziative per il tempo	
	libero, la cultura ed il turismo sociale;	
	i) attività e servizi per l'infanzia e l'adolescenza quali	
	ludoteche, asili nidi, spazi bebi, spazi verdi	
	attrezzati al gioco, e ogni attività didattica -	
	ricreativa e culturale volta alla crescita serena ed	
	all'armonioso sviluppo psicofisico dei bambini e degli	
	adolescenti;	
	j) attività per le famiglie tese a fornire servizi	
	educativi, sociali, culturali, ricreativi, sportivi nel	

	rispetto dei tempi e delle esigenze dei bambini, dei	
	ragazzi e dei loro familiari, quali consulenza e	
	centri di ascolto e assistenza specialistica su	
	problemi dell'infanzia e dell'adolescenza e della	
	famiglia;	
	k) Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a	
	carattere domiciliare, presso case di cura, case di	
	cura a lunga degenza, presso privati cittadini;	
	l) acquisizione in proprio o in forma consorziata di	
	progetti di ricerca o di programmi di sviluppo	
	culturale in coerenza con gli scopi sociali;	
	m) attività e servizi per le scuole quali organizzazione	
	di convegni, laboratori psicoattitudinali, visite	
	didattiche, tavole rotonde, programmi di educazione	
	motoria e logopedia e ogni altro programma	
	didattico-ricreativo, studiato in collaborazione con le	
	scuole, atto ad armonizzare attività ludiche e	
	scolastiche ai fini di un completo ed armonioso	
	sviluppo psico-fisico dei bambini;	
	n) servizi ai minori a "rischio" finalizzati	
	all'integrazione in ambienti protetti, sani, sicuri,	
	assistiti;	
	o) servizi per gli anziani finalizzati allo sviluppo e al	
	mantenimento di una condizione psicofisica armoniosa	
	attraverso ludoteche, palestre, attività culturali e	

	ricreative, turismo sociale;	
	p) attività a favore delle minoranze linguistiche,	
	etniche, culturali e religiose atte a promuovere pari	
	opportunità, solidarietà e rispetto delle diversità	
	culturali di persone di qualsiasi provenienza, con	
	particolare riguardo a soggetti di recente immigrazione	
	in Italia e in situazioni di pre-affidamento;	
	q) acquisizione in proprio o in forma consorziata di	
	progetti di ricerca o di programmi di sviluppo	
	culturale in coerenza con gli scopi sociali;	
	r) promozione di iniziative artistiche, culturali,	
	sportive e divulgative, editoriali in genere come	
	momento di socializzazione e di sensibilizzazione verso	
	il problema della sofferenza e della emarginazione;	
	s) organizzazione di conferenze, convegni, corsi di	
	aggiornamento anche in collaborazione con enti pubblici	
	o privati;	
	t) organizzazione e gestione di attività a sostegno delle	
	vittime di abusi sessuali e psicologici;	
	u) attività di consulenza e formazione e aggiornamento	
	professionale inerenti le materie di cui all'oggetto	
	sociale.	
	Agli effetti fissati, la Cooperativa è ONLUS di diritto, in	
	conformità a quanto previsto dal D.l.gs 4.12.1997 n. 460.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	

	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale,	
	industriale e finanziaria necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa, tra l'altro, ed al solo scopo di indicazione	
	esemplificativa e non limitativa, può:	
	1. aderire ad organismi consortili ed associazioni di	
	carattere provinciale, regionale, nazionale ed	
	internazionale, aventi scopi e fini similari;	
	2. accettare donazioni, assumere cointeressenze e	
	partecipazioni in altre imprese, e dare adesioni ad altri	
	enti o organismi economici, morali, culturali;	
	3. stipulare contratti e convenzioni con Consorzi di	
	Cooperative, Enti pubblici e privati;	
	4. collegarsi nelle forme più opportune con altre imprese	

	cooperative e non, per utilizzare consulenze di esperti in	
	vari settori, uso di strumenti di lavoro, svolgimento di	
	specifiche attività, utili al perseguimento degli scopi	
	sociali;	
	5. curare la formazione, l'addestramento e l'inserimento	
	lavorativo di soggetti portatori di handicap fisico e	
	mentale nonché l'assistenza, nei periodi di avviamento al	
	lavoro, per i suddetti soggetti e per le imprese coinvolte;	
	6. assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme	
	consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che	
	svolgono attività analoghe o comunque accessorie	
	all'attività sociale;	
	7. promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche	
	consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli	
	approvvigionamenti di beni e servizi a favore dei propri	
	aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di	
	ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e	
	facilitazioni nell'accesso al credito bancario per	
	sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa,	
	prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;	
	8. compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali;	
	9. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale	

	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale	
	ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative	
	ed integrative;	
	10. partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle	
	cooperative sociali;	
	11. istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e	
	sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art.	
	11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla	
	delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione	
	ed applicative;	
	12. la Cooperativa potrà partecipare, a gare d'appalto	
	indette sia da Enti Pubblici che Privati, anche in ATI,	
	per lo svolgimento delle attività previste nel presente	
	Statuto;	
	13. potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	economiche disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione,	
	dagli Enti Locali o organismi Pubblici e Privati	
	interessati allo sviluppo della cooperazione e/o della	
	Cooperativa.	
	Per l'attuazione degli scopi sociali, ed ove è previsto, la	
	Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si	
	avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.	

	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci	
	cooperatori persone fisiche aventi la capacità di agire e che	
	abbiano maturato una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria	
	attività lavorativa o professionale e che appartengano alle	
	seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa	
	(tipo A), che per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali e che siano in possesso della preparazione teorica	
	e pratica atta alle mansioni da svolgere;	

	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91	
	e nei limiti previsti da detta norma	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio	
	imprese in concorrenza con quella svolta dalla Cooperativa,	
	salvo diversa valutazione dell'Organo amministrativo.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa .	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi a questa categoria non potrà	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	

	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al	
	momento dell'ammissione e comunque per un termine non	
	superiore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi	
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2476 comma 2 e 3 del	
	codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci	

	cooperatori dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inopportunità, sotto il profilo economico,	
	organizzativo e finanziario del suo inserimento	
	nell'impresa;	
	d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	e) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo	
	nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo	

	deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute e della categoria dei soci a cui chiede di	
	essere iscritto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere	
	inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del	
	presente statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	

	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	-	
	del capitale sottoscritto;	
	-	
	della eventuale tassa di ammissione fissata dall'Organo	
	amministrativo;	
	-	
	del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	

	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la	
	stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	

	modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda .	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare	

	al socio un termine non superiore a sessanta giorni per	
	adeguarsi ;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo, non adempia entro trenta giorni, al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o ai	
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	
	f) nel caso del socio lavoratore quando il rapporto di lavoro	
	cessi per qualsiasi causa, nel caso del socio volontario,	
	che abbia cessato l'attività di volontariato.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate	

	alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt.	
	39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23,	
	lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato.	
	Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	

	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto	
	notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino	
	gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	

	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.	
	59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di 500,00	
	(cinquecento virgola zero centesimi) euro.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo	
	previsto dall'Organo Amministrativo.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	

	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	mananza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti rispetto al dividendo	
	previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori,	
	ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci	
	cooperatori, sono attribuiti come segue, in relazione	

	all'ammontare dei conferimenti:	
	1 (un) voto fino a euro quarantamila di capitale sottoscritto	
	2 (due) voti oltre a euro quarantamila e fino a euro	
	settantamila di capitale sottoscritto;	
	3 (tre) voti oltre a euro settantamila e fino a euro	
	centomila di capitale sottoscritto;	
	4 (quattro) voti oltre a euro centomila e fino a	
	centocinquantamila di capitale sottoscritto;	
	5 (cinque) voti oltre a euro centocinquantamila di capitale	
	sottoscritto.	
	In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di	
	un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà	
	ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori.	

	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a	
	norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore	
	né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi	

	dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto, non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	

	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92	

	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	

	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo - Amministratore Unico;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata	
	A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la	
	prova dell'avvenuta ricezione inviata almeno otto giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo	
	nella sede sociale o altrove purché in Italia, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	

	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Le adunanze dell'Assemblea possono tenersi anche in	
	video-conferenza (e/o teleconferenza) a condizione che tutti	
	i partecipanti possano essere identificati e sia loro	
	consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo	
	reale alla trattazione degli argomenti, di poter visionare,	
	ricevere e trasmettere documentazione; verificandosi tali	
	presupposti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui	
	si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione onde	
	consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui	
	al precedente art. 19, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	

	Amministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità dell'Organo amministrativo e	
	dei Sindaci, se nominati;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta all'Organo amministrativo.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	

	richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall' Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore, persona fisica o giuridica, ha un	
	solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	

	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.	
	2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre	
	soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	

	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a	
	cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne	
	determina di volta in volta il numero.	
	Gli Amministratori restano in carica a tempo indeterminato, e	
	comunque fino a revoca da parte dell'Assemblea ordinaria dei	
	soci o dimissioni, oppure per il periodo determinato	
	dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente, se non vi ha provveduto l'Assemblea.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	

	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi	
	anche in video-conferenza (e/o teleconferenza) a condizione	
	che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia	
	loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in	
	tempo reale alla trattazione degli argomenti, di poter	
	visionare, ricevere e trasmettere documentazione;	
	verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera	

	tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il	
	Segretario della riunione onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione	
	approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la	
	maggioranza resti costituita da Amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo	
	in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili	
	iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	

	c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €	
	100.000,00 (centomila/00). Ai fini della determinazione	
	del valore della controversia si tiene conto della	
	domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie ed in generale per quelle	
	di valore indeterminabile.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa da un	
	soggetto estraneo alla società.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto	

	disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	

	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	-	
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del	
	precedente art. 23, lett. c);	
	-	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	

	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente	
	art. 28.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	1. In ragione della qualità di cooperativa a mutualità	
	prevalente, che il Consorzio intende assumere e mantenere, lo	
	stesso:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci sovventori in misura	
	superiore ai due punti superiori rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire le riserve tra i soci operatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	2. I principi in materia di remunerazione del capitale, di	

45 di 45